PER

*Lo Rev. Capitolo di Minervino*

CONTR'

*A D. Tommaſo Lopez.*
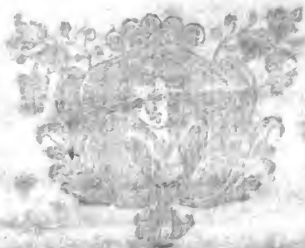
A dimandato *D. Tommaſo Lopez* nel S. C. la riduzione dell' intereſſe dell' otto per cento, che corriſponde al *Capitolo di Minervino* per un capitale di ducati ſettecento. Deriva queſto intereſſe da un contratto di Cenſo bollare celebrato nel 1748, precedente una Concluſion capitolare, colla quale ſi diede legge alla convenzione. Ha chieſto per contrario il Capitolo la reſciſſion del contratto per più riguardi. A qual delle due dimande ſia da deferire, ha da vederlo il S. C. Entra intanto il Capitolo nel dovere di moſtrar impertinente l' iſtanza del debitore, giuſta la ſua.

## §. I.

L'Unico motivo, che nella Supplica ſi adduce, per cui debba ridurſi l'intereſſe, è che i Stabili 'n *Terlizzi* danno appena il tre per cento. Ripete queſto motivo in una ſua lunga iſtanza (*foglio* 22); ma in altro luogo gli dirò io la vera cagione della ſua dimanda.

I. Per ora è meſtieri che ſi confeſſi più giuſto. Quanto la menzogna è lontana dal vero, tanto è lontano, che i Stabili 'n *Terlizzi* rendano ſolo il tre per cento. I Stabili de' quali parla il debitore ſono poſti nel core della Puglia Peucezia, dove l'agricoltura fioriſce. Infatti ſe in tutte le altre parti del Regno queſta neceſſarjſſim' arte ſi trova in mediocre ſtato, in Puglia certo è nell'ultima ſua perfezione. Nove, diece, dodici, e più per cento rendono in quelle parti i Terreni, mercè l'induſtria de' naturali. E parmi coſa totalmente ſuperflua il dir ciocchè tutti ſanno; eſſer cioè que' Territorj fertiliſſimi, più che ogni altro del Regno, e forſi ancor dell'Italia.

Ma qual documento ha mai la Parte di sì poca rendita di quelle Terre? non ſi è fidata di produrne nemmeno una carta. No, ella mi ripiglia, non iſpetta a me provar queſto. E' tanto certo quello, che io dico, che *chi voleſſe dirne il contrario, ha biſogno di provarlo* (*fogl.* 22.)

Muove la rabbia e'l riſo, come dice Orazio, il ſentir così ardita propoſta. Dove ſi è ſentito mai, che il *Reo* pruovi, e non l'*Attore*? Io certo hò imparato, che all'Attore la *pruova*, al reo incumbe la *difeſa*; ma ſenza la *difeſa* il reo dev' eſſere aſſoluto, ove l'Attore non provi. Ho imparato, che colui che ha contro di sè la preſunzione, deve provare (*L.* 24 §. 7 *de fideicomm. libert.*). Che la preſunzione ſtia contro a Lopez, è chiaro. Nello ſtrumento, ſu i corpi obbligati ſta convenuto l'otto per cento; dunque la preſunzione è, che quei fondi rendono almeno il nove; dunque il Capitolo ha per ſe l'iſtrumento. E rimpetto ad un pubblico iſtrumento han da valer le ciarle di un moroſiſſimo debitore? han da valere in ſorte,

che

che *chi 'l contrario volesse dire*, cioè chi parlasse collo strumento alla mano, ha *bisogno di provarlo?*

II. Certamente, siegue a dire la Parte, è *incontrastabile, che in tutto il Regno il denaro è cresciuto*. Se fosse così cresciuto, dico io, voi lo prendereste da altri affin di restituirlo al Capitolo, senza lite. Fatto sta ch' è tanto cresciuto, che in *Terlizzi*, in *Minervino*, in *Canosa*, in *Cirignola*, e luoghi convicini, i contratti censuali si fanno, *quasi sempre all' otto, e qualchè volta anche al nove, e dieci per cento* (*fogl.* 25, 26, *e* 27). Così attestano il costume d'oggi tre Notari pubblici di quei Paesi. Dunque si ha da conchiudere, che il denaro non è in quelle parti cresciuto.

Ora questo mi fa sovvenire di una sensatissima regola, che dà Papiniano su questo proposito. *Cum judicio bonæ fidei disceptatur*, egli dice, *arbitrio judicis usurarum modus* EX MORE REGIONIS UBI CONTRACTUM EST, CONSTITUITUR (*L.* 1 *ff. de usuris*). Il costume di quasi tutta la Puglia è l'*otto*, e *nove* per cento; dunque, senz'altro dire, per questo solo l'interesse, che si corrisponde al Capitolo di Minervino non merita riduzione.

Però non si può finir d'ammirare la prudenza di questa legge, senza un'altra riflessione. Ella rimette il fissar la quantità delle usure all'arbitrio del Giudice, ma questo arbitrio è circonscritto dal costume del Paese. Perchè infatti oltre al *costume*, non ha dibisogno tal punto di altra legge. Se il denaro nella Provincia cresce, gl'interessi mancano; ed ove manca, crescono da per loro stessi. Chi può convenire l'usura onciaria, non conviene certamente la centesima. Ogni privato è provvido legislatore a se stesso in questo partico-

colare. Sicchè dove si vedano interessi tenui, dev' essere argomento certo dell' abbondanza del denaro: così al rovescio. Riguardata l'intiera connessione delle cause cogli effetti, l' interesse è il vero barometro dello Stato.

Ma per parlare con proprietà di termini 'n questo articolo, io dirò, che la bassezza dell'interesse non deriva, se non dall' aumento della *industria*; come la ragione alta del primo, nasce dalla mancanza dell' altra. L'abbondanza del denaro è un effetto naturale, e necessario, che siegue d'appresso l' avanzamento del commercio, della navigazione, delle manifatture, delle scienze. in una parola della industria. Così ragiona il Sig. *Hume*. [ *Discours Politiques Capitrè de l' Interet.* ]. Comunque però vada, quando denaro non ci è, pretender che sian miti le usure, è stranezza assolutamente. Una legge ordinante questo riportarebbe il secolo di passo in passo a viver di ghiande [ *vedi Locke Considerazioni sopra gl' interessi* §. *I II*, *e segg*.

III. Dietro a queste riflessioni vegga la Parte, se il Principe è a portata di determinar l'interesse ad una certa, e bassa quantità, com'ella pretende siasi fatto. La riduzion dell'interesse seguita in *Inghilterra*, in *Francia*, ed in tutti gli altri Regni di Europa, che non han miniere, si è fatta poco a poco. Si è conosciuto evidentemente con ciò, che il crescer solo dell' industria, abbassa gl' interessi. In *Batavia* Città fioritissima dell' Isola di *Giava*, l' interesse è al diece per cento; nè i Sigg. Olandesi, che ne furono i fondatori, e ne sono i padroni, hanno stimato farne una legge minorante. Nell' Isola americana di *Giama-*

*maica* l'intereſſe è lo ſteſſo, che in Batavia, ma gl' Ingleſi che la poſſeggono non han voluto, o potuto diminuirlo [*Hume nel luogo citato*]. Per far che gl'intereſſi abbaſſino, ci vuol ben altro, che leggi, e deciſioni.

Nel Regno noſtro *Alfonſo*, che fu il Salomone de' tempi ſuoi, per ridurre gl'intereſſi al diece per cento, volle una Bolla di *Niccolò* V. ſi noti il fino tratto della politica. In ogni miſero Stato l'intereſſe del diece per cento è comportabile. *Giuſtiniano* [*L.26 Cod. de uſuris*] fiſsò nell'età ſua l'uſura centeſima, ch' è molto più dell'diece per cento [*vedi Budèo lib.* 1 *de aſſe*]. Ma Alfonſo volle una Coſtituzion Pontifizia, perchè conſiderò, che un motivo di Religione unito alla forza della poteſtà ſecolare, poteva agevolmente produrre l'oſſervanza di una legge indiretta, e riſtrettiva della libertà. In Roma non fu capita per lo ſuo verſo la politica di Alfonſo. Fu appreſa per debolezza, o per ſegno di ſuggezione; ſicchè venne *S. Pio V*, e volle fare da sè una nuova aſſiſa ai Cenſi bollari. Ma la intrapreſa di Roma ſulla poteſtà legislativa de' noſtri Monarchi, non incontrò. La Bolla di *Pio* V., che ſcemava queſto intereſſe per metà, non fu ricevuta in Regno.

Haſſi da queſte coſe a dedurre che ſe il Principe ha ingionto mai al S. C. la riduzione degli intereſſi, ſi è prudentemente regolato colla prima parte della norma laſciataci da Papiniano. Ma il S. C. è nel dovere di regolar queſt' ordine *ex more regionis ubi contractum eſt*. Il coſtume, io lo ripeto, di Terlizzi, Minervino, Canoſa &c., eſſendo dell'otto, e nove per cento, l'intereſſe, che corriſponde Lopez al Capitolo, non può ridurſi.

IV.

IV. Io non ho detto ancora, che la propofizion della Parte in qualchè modo è vera. E' crefciuto il denaro; ma per la Capitale. Nelle Provincie, fe tutto abbonda, denaro manca certamente. Può dirfi, che il commercio delle Provincie con Napoli, è un commercio *paſſivo*. In fatti quì la regal Corte, quì i Banchi, quì i Studj, quì i Collegj delle arti, i Tribunali fupremi, gli Arrendamenti, e tante altre fimili cofe. Sicchè da molto tempo quì confluifce tutto, fotto gli aufpicj di una pace gloriofiſſima, ed invidiabile. Ma forfi è vero quelchè uom dice, che Napoli è la milza gonfia di un corpo tabido. In fatti fe in Napoli è crefciuto il denaro, queſto è mancato a proporzione nelle Provincie, dove il denaro non nafce di certo. Dunque fe le riduzioni degl' intereſſi voglian farfi 'n Napoli, e nelle Provincie finitime, che ci hanno qualchè reciproca communicazione, faran giuſte; nelle altre non fon da tentarfi. Però in Napoli, appunto per l'addotta ragione di effer crefciuto il denaro, gl' intereſſi fono abbaſſati fenza legale determinazione.

V. Per conto degli efempj di abbaſſamenti fatti dal S.C. come predica la Parte, io non so che dire. E' tanta la lubricità, e la fallacia degli argomenti tratti dagli efempj, che fa gran meraviglia, come in queſto Secolo illuminatiſſimo poſſan più recarfi, e darcifi retta. Il folo vedere, che non fi dan mai due caufe uguali nelle circoſtanze, dovrebbe ingerire un giuſtiſſimo difprezzo per queſta razza di ragioni non già, ma di motivi. Tanto ciò maggiormente in quanto che a me pare, l'allegar decifioni effer lo ſteſſo, che volerne un' altra per un pregiudizio di autorità.

Que-

Questa è un'ingiuria, che si fa al Magistrato. Del resto si producano questi esempj, ed io mi fido di mostrarli inadattabili al caso.

VI. Ma che parlo io di esempj? se non ci possono essere per lo particolar del caso mio. Per certi morosi debitori simili a Lopez, che pretendevano l'*abbassamento delle terze convenute con luoghi pii*, *NON OSTANTI I PESI DE' QUALI SI TROVAVANO I MEDESIMI CARICATI SUL PIEDE DI SIMILI LORO RENDITE ATTUALI;* il Re decise, che si dovessero *ASTRINGERE I DEBITORI SUDETTI AL PAGAMENTO DELLE ANNUALITA' NE' MEDESIMI STRUMENTI CONVENUTE*, non ostante qualunque ordine de' Tribunali 'n contrario. Il Dispaccio è de' 12 Marzo 1757 *fol.* 28.

Ora il Capitolo di Minervino formò il Capitale dato a Lopez da varie somme di legati col peso di *Messe*, o *Anniversarj*, e dal denaro pervenutogli collo stesso peso, e restituito da altri simili debitori (*fol.* 7 *a t.*, & 8). Dunque le terze del nominato Capitale, sono addette a celebrazion di *Messe*, ed agli *Anniversarj*. Dunque non posson ridursi a più bassa ragione, perchè ostano *i pesi de' quali si trova* il Capitolo *caricato sul piede di simil rendita attuale*.

Infatti se Tizio lega in ogni anno due barili (*culleos*, dice il testo, ch' eran misure di venti anfore *Plin. XXIV.* 4 *Columell. III.* 3) di vino falerno, da quelchè in ogni anno ci si raccoglie, anche nell' anno, in cui niente se ne sia ricolto, risponde Giaboleno, che i due barili si *devono* (*L.* 17 §. 1 *de ann. & menstr. legat.*). Ma con quanto più di ragione si dovrebbono se il legatario, per ordine del Testatore, ne dovesse

 far

far sacrificj, quanti se ne possono? Questo è il caso nostro. E' tassato al Capitolo il numero delle Messe, e la limosina per ogni una delle medesime ne' rispettivi testamenti è stabilita (*fol*. . . . ). Dunque per nessun verso può aver luogo la dimandata riduzione, senza derogare alle pie disposizioni; e senza liberare il Capitolo dalla osservanza di ciocchè ha promesso.

## §. II.

SOggiugne nell'addotto Rescritto la M. S., che lascia *salva a' medesimi debitori la facoltà di restituire a piacer loro i rispettivi capitali*. Questo appunto ha dimandato nella sua istanza il Capitolo, ed io vado a giustificarlo.

I. Ne i contratti, che obbligano tuttaddue le Parti ( δίπλευρα direbbono i Greci ), il consenso de' contraenti anima la convenzione, come il dissenso l'annulla. Taluno è portato a contrarre per un rapporto; quegli per uno, questi per un altro patto. Ognuno ha i suoi riguardi, pe' quali acconsentisce. Ove manca questo riguardo, manca l'oggetto del consenso, manca il consenso istesso. Un contratto che abbia di ciò difetto, non può sossistere.

Il Capitolo di Minervino diè a Censo il suo denaro a Lopez alla ragion dell'otto per cento, perchè così potea soddisfare a' pesi, co' quali quel denaro eragli pervenuto. Se a questo contratto si toglie oggi, o si riforma la convenuta ragion dell'interesse, voi vedete, che la causa finale, od almeno l'impulsiva non più ci si trova, il consenso del Capitolo non ci è più. Per vedere, che il consenso del Capitolo

non

non ci sia , si chieda . Con una lunga istanza ha dichiarato voler il contratto risoluto , anziche ridotto. Dunque il contratto è rescisso *dissensu* . Perchè ove uno de' contraenti recede da un patto sostanzial della convenzione , ogni legge , ogni equità vuole , che si permetta all'altro receder da tutto . Dico di più.

II. E' in arbitrio del *compratore* in tal caso di rescinder tutto il contratto , o stare a quelchè resta . Se un Curatore , chiede Cerbidio Scevola , ha venduto legitimamente il fondo , che avea commune co' minori , e questi ne dimandin poi la restituzione *in integrum* , come deve il Magistrato rescinder la vendita? *quatenus* , risponde, *adolescentium pro parte fundus communis fuit : NISI SI* , aggiugne , *EMTOR A TOTO CONTRACTU VELIT DISCEDI , QUOD PARTEM EMTURUS NON ESSET : EO QUOD* chiosa dottamente Gujacio , *AB INITIO NON PARTEM FUNDI , SED TOTUM FUNDUM EMTUM HABERE VOLUIT . AUDIETUR IGITUR EMTOR , QUI NON ERAT EMTURUS PARTEM , SI DESIDERAT CONTRACTUM TOTUM INFRINGI* ( *L. XLVII* §. 1 *de minor. Cujac. ibid.* )

Non può desiderarsi decision più ritonda del fatto mio. Per vederlo coll'ultima evidenza si dimandi al Capitolo : avresti tu convenuto se non agl' intieri otto per cento ? no sicuramente, risponde , perchè n n altrimenti , che con questo provento , può soddisfarsi a' pesi della sorte . Dunque non può non darsi ascolto a questa domanda del Creditore . Egli non avrebbe comperato quella parte di annue rendite, cui vuo' ridurre oggi la sua prestazione il debitore . Dunqu' è

veriſſimo, che la ſcelta nel caſo noſtro è del creditore, o di receder dall' intiera convenzione, o di contentarſi di ciocchè rimane. La prima parte di queſt' alternativa il Capitolo elegge.

III. Al debitor noſtro cui pare amarognola la maſſima che qualora uno de' due ſi ritira da una parte, può l'altro ritirarſi da tutto il convenuto, potrebbono ſporſi altri luoghi delle Pandette, ne i quali ſi determina lo ſteſſo ( *L. XXX.* §. 1 *de minor. L. XVI. de in diem addict.*) Ma io vo' veder anzi per qual ragione gli paja così dura. E' dice, che ſe la biſogna foſſe così, come il Capitolo la conta, non ci ſarebbe eſempio di abbaſſamento, e i debitori caderebbero in un male maggiore, dovendo reſtituir la ſorte ( *fogl.* 23 ).

Se non ci ſarebbero eſempj di abbaſſamenti, queſto proverrebbe, che la giuſta economìa non comporta di farſene. Se voi sbaſſate l'intereſſe neſſun vantaggio recate al pubblico, danno recate ad un povero particolare. Ci aſſicura Tacito, che per quante leggi ſi foſſero fatte appo i Romani per ovviare alle frodi ſu queſto articolo, *toties repreſſæ, miras per artes rurſum oriebantur* ( *Annal. VI* 16. *vide Noodt lib. II tit.* 13 *de fat. uſur.* ). Preſſo i Maomettani, ſappiamo, che l' uſura ſi aumenta a proporzione della ſeverità del divieto. L' impreſtatore trova ſempre i mezzi da metterſi al coperto della pena, ed eſigge ſempre di più per lo pericolo, che corre. I mutuatarj così trovano nella legge fatta a lor favore un oſtacolo, ed una pena.. E' tutto ammirabile quello, che ſu ciò ha ſcritto il gran Preſidente *Monteſquion* ( *Lib. XXII* 19 *e ſeg.* ). In ſomma, un eſempio

pio

pio di abbassamento produce in una Provincia , in un Regno assai più male, che non ne porta il costume. Ha considerato *Gio: Locke* , *che il lasciar libero il corso a' naturali interessi, non è per se stesso capace di recarci alcun pregiudizio* ; per conseguenza , *non essere ragionevole di effettuarne la riforma* , *che si pretende.* ( *luogo cit.* §; *IV* )

La giustizia in fatti non comporta questo abbassamento, ove il Creditore ripugna . Chi compera per x, non vorrà far lo stesso per xx , e cosi al contrario. Disortechè qualora il compratore non voglia stare ad un interesse tenue , che determini 'l Magistrato , ma più tosto sciorre il contratto , è d'uopo deferire a questa dimanda . Perchè altrimenti ne risulterà un contratto mostruoso , non trovandocisi consenso . Dunque ci saranno abbassamenti , quando i Creditori vorran che ci siano ; e così han dovuto farsi quelli , che vanta la Parte .

Ma felice tempo in cui si pensarà meno indirettamente! Forse penserassi a pigliar via più efficace da pervenire a questo importante fine . A non far che tutta la rendita di una famiglia consista in quella de' stabili: maniera di vivere, che tragge seco , per chi riflette, sì poco di *frugalità*. Lo so che in uno Stato di tante *classi* è male inevitabile il lusso , ma non si farebbe che bene , invigilandosi nell' osservanza delle leggi suntuarie . Potrà badarsi a far che si rendan più utili i prodotti di questo fecondissimo terreno: che si accresca la varietà di belle manifatture : si proteggano i Mercadanti , che servano come di Agenti tralle differenti parti dello Stato , e promuovano una pronta necessarjssima circolazione dell'industria . Questo aumento di frugalità per una parte fa,

 che

che pochi fiano i bifogni, onde la vita comodamente fi confervi : queſto aumento di negoziazione produce dall'altra delle ricchezze, e de' fondi per fovvenire a que' pochi bifogni ; e tuttaddue unite deminuifcono il numero de' mutuatarj, accrefce quello de' preſtatori : ciocchè porta da per fe fteſſo la baſſezza dell'intereſſe. Il propor tai cofe, lo vedo bene, *E' di altri omeri ſoma, che de' miei*; però non vo' tradire, tacendo, i fenfi dell'anima, che al far de' conti, tornano in pro della caufa che difendo.

Del reſto io non intendo come poſſa la Parte tanto evidentemente contraddirfi; perchè non intendo come poſſa *eſſere incontraſtabilmente creſciuto il denaro per tutto il Regno*, ed incontrarfi tanta difficoltà *da' debitori* nel dover *reſtituire il capitale*. Ma io rifletto, che queſta è la maniera di difender le caufe irragionevoli. Dir la menzogna quando fi crede che giovi, dirne l' oppoſto quando il Contradittore ci fi attacca. Il denaro era crefciuto allorchè fi dimandò l'abbaſſamento dell'intereſſe : oggi che il Capitolo infifte per la refciſſione, è mancato. Si vede bene, che la verità è una, nè può nafconderfi per qualunque fcaltra menzogna. Dunque reſta nel fuo vigore, anche rimpetto a queſta objezione, la libertà di cui vuo' fervirfi 'l Capitolo, refcindendo il contratto.

IV. Certamente la fola volontà del Creditore, come ho dimoſtrato, baſtarebbe a fciogliere queſta convenzione, ove non foſſe fciolta da per fe fteſſa. Se la inoſſervanza, e'l non adempimento del convenuto, riporta tutto allo ſtato di prima ( *L. 6 de pactis inter emptorem, & venditorem* ), queſta è appunto la caufa del Capitolo. Tan-

Tanto nella Conlusion capitolare, che nello stromento è scritto, che se Lopez *fra tre mesi* non mostrava il titolo, per cui possedeva i corpi obbligati, s'intendesse il contratto *ipso jure* rescisso (*fogl.* 10, e 11). D. *Francesco Lioj*, che nello stesso istromento si costituì debitor del Capitolo in ducati trecento, che poi ha restituiti, adempì questa legge prontamente (*fogl.* 12 13); ma non ci è stato modo da farla osservare al Lopez, che non potea dimostrar suoi tutt' i fondi obbligati, come si vedrà da quì a poco. Dunque il contratto è rescisso *ipso jure* in vigor del patto. La legge di *Giustiniano*, che decide questo punto, aggiugne ancora cosa, che io non vo' permettere inutilmente. sentasi da lui. *Sancimus ut si quis CERTO TEMPORE FACTURUM SE ALIQUID, vel daturum stipuletur, vel quæ stipulator voluit, promiserit, & ADJECERIT, QUOD SI STATUTO TEMPORE MINIME HÆC PERFECTA FUERINT, CERTAM POENAM DABIT, sciat minime se posse debitor ad evitandam poenam adjicere, quod nullus eum admonuit: SED ETIAM CITRA ULLAM ADMONITIONEM EIDEM POENÆ PRO STIPULATIONIS TENORE, FIET OBNOXIUS; cum ea quæ promisit ipse in memoria sua servare, non ab aliis sibi manifestari debeat, poscere (L. XII Cod. de contrahenda, & committenda stipulatione)*. E' superfluo quanto si può aggiugnere a tanta chiarezza di cose. Dico solamente, che il contratto è rescisso col solo elasso *de' tre mesi*. Questa è la pena stabilita tra' Contraenti, e dedotta in solenne stipolazione.

Corre la stessa teorìa per rapporto alle terze non pagate: e per le medesime oltre al patto rescissorio in

caso

caſo di ceſſazione per *due annate*, ſi appoſe nell'iſtromento anche la rinunzia in ampliſſima forma alla purgazione della mora ( *fogl.* 10 ). Intanto ſono *tre anni* che il Capitolo ſoddisfa i peſi, onde è gravato il denaro, che tiene Lopez, ſenza compenſo, perchè ſono trè anni, che il debitore non paga. Io uniſco tanto più volentieri queſte due coſe, in quanto che vengono tuttaddue ſotto la rubrica della inoſſervanza del contratto.

V. A tuttaddue queſte coſe oppone la Parte, che nulla oſtante la rinunzia, per la ſeconda, alla purgazione della mora, debbaſi queſt' ammettere per equità de' Canoni. Tanto rifida ſul *Cap. Potuit extra de locat.* tanto ſi ride de' patti convenuti e giurati! Anche a queſta inſolenza è meſtieri di riſpondere.

Dico adunque che la purgazion della mora ſi ammette allorchè non ſiaciſi rinunziato. *Eſt enim apud omnes citra controverſiam*, dice il Regente de Marinis, *moram purgari non poſſe, etiam de æquitate canonica, ubi illius purgationi fuerit renunciatum* ( *I. reſolut. CCLXXI.* 5 ). Dico, che quando ſiaſi convenuta la riſoluzion del contratto in caſo di mora, non può il debitore affatto purgarla. La ragione è viviſſima: perchè ſcorſo il tempo a fare, o ſoddisfare, il conſenſo de' contraenti non ci è più in vigor del patto; nè il Magiſtrato può far che un contratto ſenza conſenſo ſoſſiſta.

Il *Cardinal Puteo*, riſpondendo alla ſpecie del *cap. potuit*, ſcrive di più. Ei dice, non oſtar punto, che qualora l'enfiteuta non paga il canone, la legge riſolve bene il contratto, ma tuttavìa ſi ammette la purgazion della mora; perchè nell' enfiteuſi,

ri-

risponde, la legge ha provveduto ciò ſpezialmente, ma quì non abbiamo noi tal provvidenza. Le Parti han voluto infatti la reſciſſione in caſo di ceſſazione, e d'inoſſervanza, non la purgazion della mora, che anno eſcluſa nominatamente: *& mitius agitur cum lege, quam cum homine*, conchiude il lodato Cardinal Puteo (*deciſ. LXVI. lib.* 3). Oltre a queſto deveſi riflettere, che lo ſtabilito per l'enfiteuſi non può trarſi ad altri contratti. L'enfiteuſi ha forza e natura dalle leggi di *Zenone*, e *Giuſtiniano*, leggi nuove, e ſingolari; e di tai leggi ſcrive Cujacio: *ſemper novæ ſervantur conſtitutiones STRICTIUS, ET DILIGENTIUS, UT SI TANTILLUM AB EIS ABERRES, NIHIL EX ILLIS PETERE POSSIS* (*ad l.ult. Cod. de jure deliber.*). Se dopo tutto il fin quì detto io affermaſſi, che il contratto è reſciſſo *ipſo jure* per tanti forti riguardi, crederei di farlo con eſuberanza di ragione; ma pur ci è di vantaggio.

VI. I corpi obbligati da Lopez, per lo capital del Capitolo, o per meglio dire, de' quali 'l Capitolo comperò i frutti precipui, oggi ſi è veduto, che o più non ſono ſuoi, o mai ſuoi non furono. Delle *vigne ſette d'olive in luogo detto la via di Trani*, nel dì 4 Giugno 1764 ne cedette *cinque al Commendator Girondi* per credito della Commenda; ed un Avvocato ſuo congionto conſiglia queſto ſolenne *Stellionato* (*fogl.* 8, *e* 16). Della *Caſa Palaziata* ſita in Terlizzi, ed ipotecata ancora al Capitolo, nel dì 16 Maggio 1764 i fratelli Lopez ne cederono *in ſolutum* alla Congregazione di S. Carlo, e Monte de' Morti *quattro camere ſottane* per altro credito (*fogl.* 8, *e* 18)

Le

Le *vigne tre di olive*, *ed amendole in luogo detto la via di Soverito*, furono vendute *sub hasta* come proprie di D. *Matteo* Lopez dall' Udienza di Trani ( *fogl.* 8, *e* 17 ). Le *vigne quattro ordini* 38, *e viti* 33 *di olivi* nel luogo detto la *Piscina de' Zingari*, benche ipotecati al Capitolo, come appartenenti anche a D. Matteo, furono vendute *sub hasta* nello stesso dì 4. Maggio 1764 ( *fogl.* 8, *e* 24 *a t.* )

Con tutte queste notizie s'intende bene ora il motivo per cui Lopez non ha voluto mai mostrar gl'istromenti di *autorità*, i titoli onde possedeva i corpi obbligati; s'intende il perchè ha dimandata la riduzione. I corpi da' quali dovean raccorsi i frutti per pagar l'interesse al Capitolo, tolti quelli che non eran suoi, sono restati ad una Casa. Le Case ordinariamente in Provincia rendono pochissimo; ma oltre a questo il debitor diligente ne ha già vendute *quattro camere sottrane*. Vi abita esso nel resto, e non ne paga pigione: vi abita il Canonico D. *Francesco Paolo* suo fratello, vi abita Suor *Vittoria* Monaca pinzocheera sua sorella, che si godono tuttaddue quella parte, che ci hanno. In questa maniera sarà verissimo, che i corpi obbligati non rendon somma corrispondente all'interesse; ma la giustizia è quella che dico io.

Io da tutte queste cose conchiudo con ragione la totale risoluzion del contratto per fatto del debitore. L'alienazione dell'ipoteca nel Censo bollare, non è solamente, come negli altri contratti, una mancanza di sicurtà per lo creditore; ma è una distruzione della natura del contratto istesso. Chi dà il suo denaro a Censo, compera i frutti precipui del corpo A. B. C. che si obbliga. Sopra di un fondo sterile infatti non può

co-

costituirsi Censo, secondo la commune di tutt' i nostri Dottori su la Prammatica 1 *de Censibus*. Ora alienati, o in qualunque altra maniera mancati questi corpi, è piucch' evidente la resoluzion del contratto per la mancanza di ciò che formava il contratto. Per consegnenza è giustissima la dimanda del Capitolo, che rescissa la convenzione si condanni 'l debitore a restituire il capitale, a pagar le terze.

VII. Ciòcchè la Parte oppone alla sodezza di queste cose, fa veramente pietà. Dice *che l'alienazione de' mentovati stabili non fu volontaria, ma necessaria, e forzosa*. Ci arebbe voluto, credo io, sentir gusto a vendere, dopo tanti *stellionati*, e false assertive. Ma che non l'abbia incontrata, che rileva mai? Veramente quando il Testatore abbia alienato un corpo che avea legato, per sapere se *habuit animum adimendi legatum*, importa, si dice nelle Istituta, l'osservare se necessaria fu l'alienazione, o volontaria. Starò dunque a vedere che Lopez imprenda contra i Compratori, che non s'intenda alienato, perchè le alienazioni furono necessarie. Sarà questa una freschissima giureprudenza, le regole di cui io ambisco di apprendere. Fatto sta che al Capitolo, sia stata necessaria, o volontaria l'alienazione, e mancata certamente la sicurezza del suo capitale: colla mancanza de' corpi obbligati è distrutta la sostanza del contratto; il contratto è rescisso per fatto del debitore.

Questo spera dunque con giustizia il Capitolo di Minervino, che si dichiari dal S. C. La dimandata riduzione non è degna di ascolto per tutt' i motivi di giustizia, e di economìa, che si sono divisati. Il

con-

contratto dall'altra parte non è più intiero, e'l Capitolo non crede esser del suo interesse lo stare a quelch' è rimasto. Dunque rescissa la convenzione, deve ordinarsi la restituzion della sorte, e 'l pagamento dell'attrasso, una con le spese della lite.

*Quæ &c.*

Napoli addì 20 Agosto 1766.

*Domenico Mezzaporta.*